



COMUNE DI MANDATORICCIO

(Provincia di Cosenza)

Prot. n° 3876 ORDINANZA N° 13

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Mandatoriccio, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare e ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvamento;

VISTA la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Mandatoriccio;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dagli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTA la Legge n° 59/1997 ed il D.Lgs 112/98, con cui le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109;

VISTE le leggi regionali in materia di beni del demanio e turismo;

VISTI i decreti regionali nonché quelli ministeriali con cui sono state approvate le classificazioni delle acque di balneazione in Calabria per l'inizio della stagione balneare 2015, ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 116;

VISTE le recenti ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Corigliano Calabro;

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE STRUTTURE BALNEARI

1

1. La stagione balneare è compresa fra il 24 maggio e il 14 settembre c.a. nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Mandatoriccio;
2. Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono. Per strutture balneari si intendono tutte le strutture ricettive che dispongano di servizi in spiaggia, anche in assenza di concessione demaniale marittima;
3. Il salvamento è un servizio rivolto alla collettività dei bagnanti. Esso, quindi, deve essere prestato durante la stagione balneare, indipendentemente dall'apertura al pubblico della struttura balneare;
4. I servizi di salvataggio devono essere svolti dal 24 maggio al 14 settembre dalle ore 9,30 alle ore 18,30;
5. Ove una struttura balneare intenda operare facoltativamente, per fini esclusivamente elioterapici per il periodo fino al 24 maggio e dal 14 settembre al 15 ottobre, previa comunicazione scritta da parte dei gestori delle strutture balneari, al Comune ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Corigliano Calabro, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, con le modalità prescritte dalla presente ordinanza mentre per i restanti giorni si dovrà issare su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
6. Le strutture che, al di fuori della stagione balneare, non operino ai soli fini elioterapici, devono comunque assicurare il servizio di salvataggio con le modalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Mandatoriccio, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 500 mt. dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto;
2. E' fatto obbligo ai concessionari, ed all'Amministrazione Comunale, per le aree libere del litorale, di segnalare i limiti delle acque di balneazione, così come previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima;
3. Analogamente, i gestori delle strutture balneari e l'Amministrazione Comunale devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti;

Art. 3 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

E' vietato fare il bagno:

- in prossimità della foce dei fiumi, dei torrenti di ogni genere e nelle acque marittime a questi limitrofe entro la distanza di mt. 100 a destra ed a sinistra e sicuramente entro le distanze comunque inibite alla balneazione da parte di disposizioni Ministeriali e Regionali;
- Nelle zone dichiarate inquinate;
- Nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

E' inoltre vietato sulle spiagge demaniali marittime con destinazione turistico-ricreativa:

1. disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone e/o dei mezzi di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, nonchè il deposito di materiali e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso. E' ammesso il transito degli operatori commerciali autorizzati, alle condizioni poste dal Piano del Commercio su Aree Pubbliche.

2. Far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate. Le imbarcazioni autorizzate al traino dei galleggianti, comunemente denominati "*Big Banana*" possono ormeggiare in ore diurne, dalle ore 8,00 alle 20,00, all'interno dell'apposito corridoio di lancio, in numero massimo di una. La correlazione fra corridoio di lancio e imbarcazione dovrà risultare da annotazione sull'autorizzazione comunale all'esercizio;

3. Transitare durante tutto l'anno, con qualsiasi veicolo, anche non a motore, fatta eccezione degli automezzi delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso e di quelli impiegati dalle Pubbliche Amministrazioni per fini istituzionali. Tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime non adibite a pubbliche strade ai sensi delle vigenti norme, fatta eccezione delle carrozzine ortopediche dei mutilati e degli invalidi, per i carretti a mano, per quelli a trazione elettrica dei venditori ambulanti autorizzati, nonchè per i mezzi di pulizia delle spiagge dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00 ed eventualmente altri mezzi regolarmente autorizzati;

4. Il transito e la sosta pedonale, nonchè qualsiasi attività, sulle scogliere, sui moli, e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;

5. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonchè ammarare, atterrare e decollare;

6. Gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura sull'arenile o in mare;

7. Campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;

8. condurre sull'arenile cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. A tale riguardo, i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate ed autorizzate, da destinare alla custodia dei cani, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative, e senza condurre gli animali in acqua, salvo espressa autorizzazione comunale. Il divieto di accedere all'arenile con animali si estende dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno.

9. Praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danni o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge; i concessionari possono, previa autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere autorizzate secondo le norme vigenti e completamente rimosse al termine della stagione balneare.

10. Esercitare attività, arti, mestieri non espressamente autorizzati dal Comune;

11. organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge.

12. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, salvo specifica autorizzazione, anche mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di velivoli;

13. bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas o a qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo specifica autorizzazione;

14. Utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di apposito sistema fognario; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Art. 3.b - Obblighi

I titolari di strutture balneari, con riferimento all'area del rispettivo comparto, devono:

1. adoperarsi affinché siano rispettati i divieti di cui sopra;

2. segnalare obbligatoriamente, con apposito cartello, redatto secondo le linee guida del Comune, i confini dell'area in concessione, mediante rappresentazione grafica della

stessa, onde consentire agli utenti della spiaggia di individuare in modo chiaro le zone libere del rispettivo comparto (si intendono escluse dal presente comma le autorizzazioni aventi ad oggetto il noleggio di natanti da diporto e le concessioni dei chioschi-bar);

3. ~~permettere l'accesso nella loro concessione a coloro che intendono raggiungere la fascia di transito dell'arenile, qualora nelle immediate vicinanze non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;~~

4) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza, gli orari del servizio di salvamento che viene garantito dalla struttura riportato in più lingue, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi. E' fatto obbligo ai titolari di strutture balneari di installare, per ciascun molo, idoneo cartello riportante il divieto di accesso e transito. I concessionari titolari di attività di pubblico esercizio (esercizi della somministrazione e stabilimenti balneari) sull'arenile sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;

5) i titolari di strutture balneari sono tenuti, per l'area del rispettivo comparto, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia delle proprie attrezzature, dei servizi e dell'arenile fino alla riva del mare, nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, compresi i moli frangiflutti;

6) installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, e comunque rispettando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti. Gli ombrelloni, inoltre, indipendentemente da quanto previsto dalla concessione demaniale, devono sempre garantire il libero transito sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: in caso di alta marea, gli ombrelloni vanno prontamente rimossi per consentire il libero transito;

7) provvedere alla chiusura degli ombrelloni, approssimandosi il maltempo ed in caso di vento forte, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo;

8) impiegare i mezzi meccanici autorizzati ad accedere all'arenile in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 9.00 e tra le ore 19.00 e le ore 23.00, salvo cause di forza maggiore o espressa deroga rilasciata dal competente Ufficio;

9) installare, a proprie cura e spese, un cartello, redatto in più lingue, da posizionarsi in corrispondenza degli accessi pubblici alla spiaggia, riportante i principali divieti individuati dal Regolamento d'uso del Demanio, secondo le indicazioni ed i contenuti che verranno forniti dall'Amministrazione Comunale. Ove non presente un accesso pubblico alla spiaggia, il cartello dovrà essere installato unitamente a quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Se nel comparto non sono presenti altre concessioni, l'obbligo è imposto al titolare della concessione del chiosco. In caso di accesso al mare posto in corrispondenza del confine tra due comparti, i concessionari di entrambi dovranno contribuire solidalmente all'acquisto ed alla posa del cartello;

10) Tutti i concessionari di aree demaniali dovranno fare in modo che le varie occupazioni dell'arenile (ombrelloni, sdraio, natanti ecc.,) non ostacolino le operazioni di intervento di mezzi comunali o comunque di soggetti che intervengono per conto del Comune per garantire le operazioni di pulizia delle spiagge.

Essi dovranno, dunque, consentire gli accessi a detti mezzi ed assicurare che le operazioni di pulizie vengano svolte senza alcun impedimento.

Art. 3.c - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

- 1) la posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavietti, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- 2) l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e di qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- 3) il transito con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza;
- 4) l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio anche a carattere precario;
- 5) lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 500 mt dalla battigia;
- 6) lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie, non già autorizzate con il progetto di Comparto approvato o altro provvedimento idoneo;
- 7) lo svolgimento di attività pirotecniche di cui al vigente Regolamento Comunale;
- 8) lo svolgimento di attività, arti, mestieri (commercio in forma itinerante, fotografi, noleggio natanti, etc.) in difformità da quanto previsto dalle singole normative e regolamentazioni di settore; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto. I concessionari possono consentire l'accesso alla loro concessione degli operatori del commercio itinerante, purché muniti del necessario nulla osta demaniale, al fine di rendere un miglior servizio agli avventori della spiaggia. È consentito il temporaneo posizionamento dei piccoli natanti da noleggio in prossimità dell'acqua, anche al di fuori dell'area demaniale autorizzata al noleggio, purché ciò avvenga solo in orario di apertura al pubblico dell'attività e sempreché siano rispettate le condizioni di cui al punto 3.a.1) della presente ordinanza;
- 9) l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Art. 3.d - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.e - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione.

Art. 3.f - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 4 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il salvataggio è un servizio di uso comune, diretto gratuitamente a favore di chiunque. Il servizio deve intendersi prestato con riferimento al fronte mare del comparto sul quale insiste la concessione demaniale o la struttura balneare. In caso di comparto con più concessionari, i concessionari prestano il servizio di salvamento essendone obbligati in solido.

Nei comparti caratterizzati dalla presenza di ampie zone non concedibili, il servizio di salvamento deve essere prestato facendo riferimento al solo fronte mare delle aree concesse. La struttura balneare (o, in assenza, l'Amministrazione Comunale) ha comunque l'obbligo di indicare in modo chiaro ed inequivocabile i limiti dei tratti di mare non sorvegliati, mediante il posizionamento in arenile di due cartelli ben visibili ai limiti dell'area, riportanti in più lingue la dicitura "limite area servita dal servizio di salvamento", evidenziando l'area coperta mediante trasmissione di planimetria al Comune di Mandatoriccio ed all'Autorità Marittima.

Ciascun concessionario/titolare di struttura balneare ovvero gestore del servizio di salvataggio ha l'obbligo di presentare il "piano di salvataggio" al Comune di Mandatoriccio ed all'Autorità Marittima, con ragionevole anticipo rispetto all'inizio della stagione balneare. Questo dovrà contenere una planimetria riportante la porzione di arenile per la quale si presta il servizio (con indicazione dell'ampiezza del fronte mare), la dislocazione delle altane, le caratteristiche delle unità a remi e/o a motore (solo a idrogetto), l'elenco del personale adibito al servizio di salvataggio con relative abilitazioni (brevetto ed eventuale patente nautica) nonché il committente per il quale si presta servizio.

Ove possibile, il salvamento per le aree libere come sopra quantificate (maggiorazione del 20%) andrà prestato garantendo la continuità con i servizi prestati per l'area concessa.

Il servizio di salvataggio è organizzato come segue:

- Per tratti di arenile con estensione massima fino a metri lineari 100:
 - un assistente abilitato, provvisto di brevetto in corso di validità ed una unità a remi.
- Per tratti di arenile con estensione massima fino a metri lineari 200:
 - due assistenti abilitati, provvisti di brevetto in corso di validità ed una unità a remi.
- Per tratti di arenile con estensione massima fino a metri lineari 300:
 - due assistenti abilitati, provvisti di brevetto in corso di validità ed una unità a propulsione idrogetto.

Ciascuna postazione, da ubicarsi su idonea piattaforma sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno 2 metri, deve obbligatoriamente essere dotata di:

- a. un binocolo;
- b. un paio di pinne;
- c. un megafono;
- d. un fuoco rosso a mano oppure un telo/lenzuolo (2 mt. x 2 mt.) riportante una croce bianca in campo rosso;
- e. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, ovvero un galleggiante tipo "baywatch", munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- f. bombola di ossigeno da un litro;

- g. una cannula di respirazione bocca a bocca;
- h. un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- i. una cassetta di pronto soccorso, contenente dotazioni medicinali di primo soccorso in corso di validità;
- j. un estintore a polvere;
- k. un'asta portabandiera di altezza non inferiore a 8 metri, ben visibile da tutti i punti dell'arenile, riportante in più lingue un cartello esplicativo del significato delle bandiere;
- l. un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Non è prescritta la dotazione del salvagente anulare e mezzo marinaio o gaffa per le moto d'acqua. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

Ciascun assistente bagnante, se in servizio, deve:

- indossare una maglietta rossa con la scritta "salvataggio" (o sinonimo);
- indossare il proprio fischietto ad uso personale;
- presidiare l'area sulla quale svolge l'attività di salvataggio astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di servizio/lavoro;
- esporre, a seconda dei casi, una delle seguenti bandiere:
 - BLU: mare calmo;
 - ROSSA: pericolo (balneazione sconsigliata o servizio di salvataggio assente);
 - GIALLA: servizio di sorveglianza ridotto.

O R A R I:

Il servizio di salvataggio deve essere garantito nell'arco temporale dalle 09.30 alle 18.30. Al termine della giornata, le operazioni di disallestimento delle postazioni di salvataggio non potranno avere luogo prima delle 18.30.

Per garantire il recupero psicofisico (pausa pranzo) è concesso - dalle ore 12.30 alle ore 15.30 - di assentarsi per 90 minuti consecutivi.

In caso di unico assistente è concesso il recupero psicofisico (pausa pranzo) - dalle ore 12.30 alle ore 14.00 - questi segnalerà la propria assenza issando la bandiera rossa e dovrà essere posizionato un cartello di segnalazione ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura (redatta in più lingue): "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' SOSPESO DALLE 12.30 ALLE 14.00".

In caso di due assistenti è concesso il recupero psicofisico (pausa pranzo) - dalle ore 12.30 alle ore 15.30 - alternandosi e garantendo sempre la presenza di almeno un assistente. Durante il servizio garantito dall'unico assistente presente, questi isserà la bandiera gialla e dovrà essere posizionato un cartello di segnalazione ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura (redatta in più lingue): "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' RIDOTTO DALLE 12.30 ALLE 15.30".

Art. 5 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO "COLLETTIVO"

1. Per i concessionari/titolari di struttura balneare esiste la possibilità di organizzare il servizio di salvataggio in forma "collettiva" mediante la redazione e l'invio di un "piano collettivo di salvataggio". Questo dovrà indicare le strutture per le quali si

organizza tale servizio collettivo, una planimetria (con indicazione dell'ampiezza del fronte mare) riportante la dislocazione delle altane, le caratteristiche delle unità a remi e/o a motore (solo a idrogetto), l'elenco del personale adibito a servizio di salvataggio con relative abilitazioni (brevetto ed eventuale patente nautica).

2. Nel caso di prestazione del "servizio di salvataggio in forma collettiva", la singola postazione può coprire fino a 320 metri se organizzata con 2 persone abilitate, con un'unità ad idrogetto ed idonea altana, o torretta.

3. Le dotazioni della struttura e dell'assistente bagnanti, gli orari di prestazione e le modalità del servizio, sono quelli già elencati nell'articolo precedente.

Art. 6 – ACCESSO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA ALLE SPIAGGE LIBERE

7. Per spiagge libere si intendono tutte le zone demaniali che non siano date in concessione a terzi o che non siano altrimenti regolarmente occupate per un uso specifico.

8. Nel territorio comunale le aree libere sono dislocate lungo l'intera lunghezza della fascia costiera e, per i fini della presente ordinanza, comprendono anche la fascia di battigia che deve sempre essere considerata di pubblica fruizione.

9. Nelle aree libere come sopra individuate è sempre ammesso l'accesso degli animali da compagnia accompagnati dal proprietario o da altro detentore, salvo quanto stabilito negli articoli successivi.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ANIMALE

1. Per titolare dell'animale, ai fini della presente ordinanza, si intende il proprietario o altro detentore che ne abbia la custodia o ne eserciti il controllo anche temporaneo.

2. Fermi restando gli obblighi previsti dal vigente Regolamento comunale di tutela e convivenza degli animali e le modalità già previste dalle norme vigenti in materia, sulle aree libere sono sempre prescritti la detenzione e l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi onde evitare danni a persone e cose. Rimane sempre e comunque l'obbligo del controllo nella conduzione e detenzione dell'animale da parte del titolare dell'animale.

3. È fatto obbligo per i proprietari o altri detentori degli animali da affezione di essere muniti di apposita e idonea strumentazione per la raccolta igienica delle deiezioni (per es. paletta, sacchetto ecc). È fatto altresì obbligo di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi ed al conferimento nei cestini per la raccolta dei rifiuti. Le deiezioni liquide dovranno essere disperse e dilavate con abbondante riporto di acqua di mare.

4. Nelle aree che siano sprovviste di punto di approvvigionamento di acqua corrente, è fatto obbligo al titolare dell'animale di essere dotato di attrezzatura e idonei contenitori per l'acqua, per provvedere all'idratazione del cane. Deve essere cura del titolare dell'animale di garantirgli la possibilità di riparo all'ombra e di verificarne costantemente lo stato di benessere, essendo tenuto all'allontanamento in caso di evidente stato di sofferenza dell'animale dovuta alle condizioni climatiche.

5. Il titolare dovrà evitare latrati prolungati o comportamenti eccessivamente vivaci e/o pericolosi del proprio animale, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L'accesso è sconsigliato ad animali con sindrome aggressiva e femmine in calore e resta ferma la responsabilità giuridica del titolare in ordine alle conseguenze dei comportamenti lesivi cagionati a terzi dal proprio animale.

6. I cani possono accedere solo se regolarmente iscritti all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese di origine, che dovranno essere documentabili su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Giudiziaria.

I cani devono risultare in regola con le periodiche profilassi vaccinali contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi) e profilassi contro le principali malattie infettive (parassiti). Per accedere alla spiaggia ogni cane dovrà essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure munito di efficace collare antipulci.

Art. 8 – DIVIETI PER GLI ANIMALI ED I LORO TITOLARI

1. È tassativamente vietato l'occultamento delle deiezioni su tutte le aree ad uso pubblico.

2. L'accesso ai bagni pubblici e alle docce ad uso pubblico non è mai consentito agli animali da compagnia, salvo che esse siano appositamente realizzate per tale scopo.

3. È fatto divieto di condurre gli animali al bagno negli specchi acquei, salvo in presenza di zone di balneazione specificamente istituite ed autorizzate. Il divieto non si applica ai cani regolarmente impiegati nei servizi di salvamento dei bagnanti e per gli accompagnatori dei non vedenti o per gli animali di piccola taglia da pet therapy risultanti da certificato medico.

Art. 9 – ACCESSO DEGLI ANIMALI ALLE AREE DATE IN CONCESSIONE

1. Le aree date in concessione a terzi sono sottratte al pubblico uso e sono destinate e attrezzate per particolari scopi, disciplinati dall'atto concessivo o da eventuali regolamenti e piani comunali.

2. L'accesso per la sosta all'ombra degli animali da compagnia nelle aree in concessione è generalmente vietato, salvo quanto stabilito al successivo art. 5. Anche nelle aree in concessione deve essere sempre consentito l'accesso per il passaggio sulle infrastrutture di uso comune quali i percorsi pedonali. Durante il transito sarà cura del titolare di evitare che l'animale si fermi per l'espletamento delle deiezioni.

3. I concessionari sono tenuti ad installare un cartello riportante il divieto di accesso degli animali non autorizzati alle aree loro date in concessione. I cartelli di divieto dovranno essere posizionati in prossimità dei varchi di accesso all'arenile.

4. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati sulla spiaggia si applicano le eventuali disposizioni di Regolamento comunale di tutela e convivenza degli animali.

Art. 10 – AREE SPECIFICAMENTE ATTREZZATE NELLA CONCESSIONE

1. I concessionari possono realizzare, se previsto dal progetto esecutivo di comparto e dalla concessione demaniale, apposite aree attrezzate per i propri ospiti con animali da compagnia al seguito.

2. Dette aree devono essere fornite di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra e eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

3. Nelle aree specificamente attrezzate gli animali possono correre, giocare e muoversi liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, a condizione che l'area sia recintata in modo tale da non consentire la fuga degli animali. In caso contrario,

anche nelle aree attrezzate è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola secondo le vigenti disposizioni.

4. Specifiche aree possono essere individuate anche negli specchi acquei antistanti le aree attrezzate a terra, a condizione che siano opportunamente delimitate da boe, gavitelli e cartelli.

Art. 11 - SANZIONI

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 04/2012.

2. Le violazioni all'art. 3.a. comma 2° punto 9 del presente atto sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 e confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.

3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).

4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Con riferimento alle aree libere del litorale, qualora la ditta appaltatrice del servizio di salvamento non sia univocamente individuata in termini, l'attivazione del servizio verrà autorizzata con successivo atto, in deroga al disposto di cui all'art. 4 comma 1, fermo l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di darne opportuna pubblicità agli avventori della spiaggia.

3. La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze emesse sullo stesso tema.

4. Le norme della presente ordinanza prevalgono sugli atti di concessione e sulle autorizzazioni demaniali in contrasto con esse.

5. Con riferimento alla disciplina dell'accesso degli animali alla spiaggia contenuta negli articoli dal n. 6 al n. 11, per quanto non specificamente stabilito dalla presente ordinanza, si applicano eventuali altre norme di Regolamento di tutela e convivenza con gli animali e le altre norme vigenti in materia.

N.B. Per comparto si intendono quelle zone costiere così definite:

1. Comparto 1: dal Torrente Acquaniti al Torrente Armirò;

2. Comparto 2: dal Torrente Armirò al Torrente Lepre;

3. Comparto 3: dal Torrente Lepre al Torrente Procello;
4. Comparto 4: dal Torrente Procello al Torrente Cristauro;
5. Comparto 5 dal Torrente Cristauro al Fosso della Torre;

6. Comparto 6: dal Fosso della Torre al Torrente Arso.


Dispone la trasmissione del presente provvedimento a:

1. Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Capitaneria di Porto di Corigliano;
2. Locale Stazione Carabinieri;
3. Polizia Locale di Mandatoriccio.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla data della presente.

Dalla residenza Comunale, lì 15/06/2018

Il R.U.P.
Dott. Domenico De Rasis



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Claudia Donato)

